

FAQ

Che cos'è l'imposta di soggiorno?

È un tributo dovuto da chi pernotta nelle strutture ricettive del Comune di Biella, destinato a finanziare servizi turistici, culturali e ambientali.

Chi deve pagarla?

Tutti gli ospiti che pernottano in strutture ricettive del Comune, salvo esenzioni.

Chi è esente dal pagamento?

Tra gli esenti:

- residenti a Biella;
 - pernottanti presso rifugi alpini ed escursionistici;
 - minori di 14 anni;
 - disabili e accompagnatori;
 - volontari in caso di calamità;
 - forze dell'ordine in servizio;
 - degenti/accompagnatori legati a ricovero sanitario nel territorio provinciale.
-

Come viene calcolata l'imposta?

In base alle fasce di prezzo della camera, riferite al prezzo per persona per singolo pernottamento (comprensivo della colazione e al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi), secondo 5 fasce tariffarie, per un massimo di 4 notti consecutive.

Dove posso vedere l'importo esatto?

Il gestore deve esporre in struttura e/o sul proprio sito il materiale informativo comunale con le fasce e gli importi aggiornati.

Come si paga?

Direttamente alla struttura ricettiva, che rilascia ricevuta o la indica separatamente in fattura.

Se l'ospite rifiuta di pagare, cosa succede?

L'imposta resta dovuta dal gestore, che deve comunque segnalarne il mancato pagamento al Comune.

Chi versa l'imposta al Comune?

Il gestore della struttura, entro il 15 del mese successivo alla fine di ogni trimestre.

Quali documenti devo fornire per ottenere l'esenzione?

Una autocertificazione (artt. 46–47 DPR 445/2000) e, per i casi sanitari, certificazione della struttura sanitaria.

Cosa succede se una struttura non presenta la comunicazione trimestrale?

È prevista una sanzione da 25 a 500 €.

Devo presentare anche una dichiarazione annuale?

Sì. È obbligatoria entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La struttura deve conservare documenti?

Sì, per 5 anni: ricevute, dichiarazioni di esenzione, documenti relativi ai versamenti.

Esenzione dall'Imposta di Soggiorno per Minori fino a 14 anni

1. I minori devono pagare l'imposta di soggiorno?

No. Sono esenti dall'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del 14° anno di età.

2. Fino a che età si applica l'esenzione?

L'esenzione si applica ai minori che non abbiano ancora compiuto 14 anni al momento del soggiorno.

Dal giorno del compimento del 14° anno di età, l'imposta è dovuta secondo le tariffe vigenti.

3. È necessario compilare un'autocertificazione per ottenere l'esenzione?

No, **non è necessaria alcuna autocertificazione** nel caso in cui venga presentato alla struttura ricettiva un valido documento di identificazione del minore.

L'autocertificazione è richiesta solo nei casi in cui non sia possibile esibire un documento di identità valido.

4. Quali documenti sono considerati validi?

Sono considerati validi, a titolo esemplificativo:

- Carta d'identità
- Passaporto

Il documento deve essere in corso di validità.

5. Perché non serve l'autocertificazione se viene presentato il documento?

Perché i dati anagrafici del minore vengono già verificati e registrati dalla struttura ricettiva:

- ai fini dell'imposta di soggiorno;
- per gli adempimenti obbligatori verso altri enti sovraordinati (ad esempio la Questura, per la comunicazione delle presenze).

Pertanto, la presentazione di un documento valido è sufficiente a comprovare il diritto all'esenzione.

6. Cosa succede se non viene presentato alcun documento?

In assenza di un valido documento di identificazione, potrà essere richiesta un'autocertificazione per attestare l'età del minore ai fini dell'esenzione.

Esenzione dall'Imposta di Soggiorno per soggetti con disabilità e accompagnatori – Gruppi scolastici in gita

1. I soggetti con disabilità sono esenti dall'imposta di soggiorno?

Sì. I soggetti con disabilità hanno diritto all'esenzione dall'imposta di soggiorno secondo quanto previsto dal Regolamento comunale vigente.

2. L'accompagnatore di un soggetto con disabilità è esente?

Sì. Anche l'accompagnatore del soggetto con disabilità beneficia dell'esenzione, nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento comunale.

3. In caso di comitiva o gruppo scolastico in gita, è necessario compilare un'autocertificazione per ogni singolo soggetto esente?

No. In caso di gruppo scolastico è possibile presentare **un'unica autocertificazione cumulativa**, sottoscritta dal Dirigente scolastico (o suo delegato), relativa agli alunni e agli accompagnatori aventi diritto all'esenzione.

4. Cosa deve contenere l'autocertificazione cumulativa?

La dichiarazione unica deve:

- essere sottoscritta dal Dirigente scolastico (o suo delegato);
- indicare espressamente che i soggetti elencati rientrano nelle condizioni di esenzione previste dal Regolamento;
- riportare **nome e cognome di tutti i soggetti esentati**;
- distinguere chiaramente:
 - l'alunno con disabilità;
 - il relativo accompagnatore.

La distinzione è necessaria anche ai fini di eventuali controlli successivi.

5. È necessario allegare certificazioni sanitarie?

Non è richiesta l'allegazione di certificazioni sanitarie alla struttura ricettiva.

Resta ferma la responsabilità del dichiarante ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione e dichiarazioni sostitutive.

6. Perché è importante indicare separatamente alunno con disabilità e accompagnatore?

La separazione nominativa consente:

- la corretta applicazione dell'esenzione;
- la trasparenza amministrativa;
- l'eventuale verifica successiva da parte degli organi competenti.